

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE CALABRIA 2014 - 2020**

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE
PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO**

Misura 2 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	
Intervento 2.1.1	Erogazione di servizi di consulenza alle aziende
Focus area	FA1A, FA2A-2B, FA3A, FA4A-4B-4C, FA5A-5C-5D-5E, FA6A
Finalità	Implementazione di un sistema di consulenza a favore di agricoltori, giovani agricoltori, possessori di superfici forestali, altri gestori del territorio e PMI insediate nelle zone rurali
Beneficiari	Enti o organismi fornitori di servizi di consulenza accreditati
Dotazione finanziaria	€ 13.000.000,00
Annualità	2018
Responsabile del Procedimento	Dott. Domenico Modaffari, Dirigente Settore 7.
Contatti	0961\853141 PEC: ocm.agricoltura@pec.regione.calabria.it MAIL: d.modaffari@regione.calabria.it

Sommario

1. Base giuridica	3
2. Obiettivi di misura	3
3. Localizzazione dell'intervento	3
4. Descrizione e finalità dell'intervento "Erogazione di servizi di consulenza alle aziende" 3	
4.1 Aree di consulenza e destinatari	4
5. Beneficiari	5
6. Condizioni di ammissibilità	6
7. Requisiti del progetto	7
8. Impegni e obblighi in fase di attuazione	8
9. I protocolli di consulenza e le modalità di erogazione del servizio	9
10. Spese ammissibili	10
11. Complementarietà e demarcazione	11
12. Importi ammissibili e percentuali di aiuto	12
13. Criteri di selezione	12
14. Documentazione richiesta	14
14.1 Documentazione da presentare in fase di trasmissione della domanda di sostegno	14
14.2 Documentazione da presentare in fase di formalizzazione della concessione	15
15. Pubblicità, controlli e monitoraggio	15
16. Rinvio	15

1. Base giuridica

Articolo 15 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

2. Obiettivi di misura

La Misura 2 “Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole” è finalizzata all’implementazione di un sistema di consulenza a favore di agricoltori, giovani agricoltori, possessori di superfici forestali, altri gestori del territorio e PMI insediate nelle zone rurali e persegue l’obiettivo di contribuire a conseguire migliori condizioni di competitività delle imprese regionali, nell’ambito dell’obiettivo generale di miglioramento della sostenibilità delle imprese stesse.

La misura assume anche un ruolo determinante nella diffusione delle opportune conoscenze e competenze per contribuire ad implementare, a livello regionale, i principi e gli obiettivi generali della “Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici”, predisposta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”, che ha ricevuto parere favorevole da parte della Conferenza Unificata (Atto Repertorio n. 133/CU del 30 ottobre 2014); la misura adotta quale approccio trasversale quello di concorrere agli obiettivi della “Strategia”.

La misura è direttamente rivolta ad intervenire sul fabbisogno F2 del Programma, ed agisce sulla quasi totalità dei fabbisogni, quali F4-F5-F7-F8-F9-F10-F11-F12-F14-F16-F17-F18-F20-F21-F22-F25-F26. Essa, difatti, agisce trasversalmente su tutti i fabbisogni individuati dal Programma, potendo apportare il proprio contributo allo sviluppo generale delle competenze e conoscenze (utilizzabili sia da parte dei soggetti direttamente beneficiari del Programma che degli altri soggetti potenzialmente interessati) e guidare specifici interventi previsti dal PSR. Riguardo a questi ultimi, la misura assume un ruolo determinante per rafforzare le competenze degli operatori rurali per una corretta ed efficace applicazione dei tre obiettivi trasversali dello sviluppo rurale (ambiente, clima e innovazione); la corretta e consapevole applicazione degli impegni agro-climatico-ambientali di cui alla M10 del PSR e degli impegni di benessere degli animali di cui alla M14 del PSR; lo start-up di giovani aziende agricole e lo start-up di aziende nei settori extragricoli.

3. Localizzazione dell’intervento

Il sostegno è riconosciuto per tutti gli interventi localizzati sul territorio della Regione Calabria.

4. Descrizione e finalità dell’intervento “Erogazione di servizi di consulenza alle aziende”

La Misura 2, attraverso l’intervento 2.1.1 “Erogazione di servizi di consulenza alle aziende”, sostiene l’erogazione di servizi di consulenza agli operatori economici delle aree rurali, quali gli agricoltori, i giovani agricoltori, i silvicoltori gli altri gestori del territorio e le PMI insediate nelle aree rurali, con la finalità di accompagnare, attraverso l’impegno di tecnici e professionisti specializzati, il processo di innovazione verso un’economia rurale più sostenibile, più competitiva, meno impattante sui cambiamenti climatici e con maggiori capacità di adattamento e resilienza ai

cambiamenti climatici, maggiormente in grado di gestire efficacemente la biodiversità, ivi inclusa la gestione delle aree Natura 2000.

L'intervento, data la natura trasversale delle attività di consulenza, agisce a favore di tutte le Priorità del Programma, tuttavia focalizza la sua attenzione, sulle tematiche degli obiettivi trasversali dello sviluppo rurale (ambiente-clima-innovazione) intercettando, prioritariamente, il fabbisogno dello sviluppo di competenze e conoscenze nell'ambito dell'attuazione delle azioni e degli impegni agro-climatico-ambientali (M10), dell'agricoltura biologica (M11), della gestione forestale sostenibile (M8) e dello start-up della giovane impresa agricola ed extra-agricola (interventi 6.1.1 e 6.1.2 del PSR) nell'ambito dell'esecuzione del PSR.

4.1 Aree di consulenza e destinatari

I servizi di consulenza si distinguono per essere mirati a contingenti e specifici fabbisogni delle singole aziende/soggetti che vengono assistiti e, pertanto, devono essere prestati attraverso un sistema trasparente che preveda la redazione di schede di ingresso, per la verifica dei fabbisogni dell'azienda/soggetto assistito, e piani di consulenza (numero di ore, professionalità utilizzate, attività eseguite) che programmano il piano di assistenza aziendale, accompagnati da schede di monitoraggio delle attività svolte e dei risultati conseguiti.

L'erogazione dei servizi di consulenza sostenuta dalla Misura, viene declinata per tipologia di destinatario del servizio e per Priorità dello sviluppo rurale, secondo i punti di cui alle seguenti lettere A), B) e C):

A. Per le **imprese agricole e giovani agricoltori** che gestiscono aziende condotte da un "agricoltore in attività", per come definito ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 1307/2013, ed iscritte alla Camera di Commercio di competenza territoriale, i servizi prestati devono essere correlati con almeno uno dei seguenti ambiti:

- a) gli obblighi a livello aziendale derivanti dai criteri di gestione obbligatori e/o dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) 1306/2013;
- b) le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento UE n. 1307/2013 ed il mantenimento della superficie agricola di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera c) dello stesso regolamento;
- c) le misure a livello aziendale previste nel PSR Calabria 2014-2020 nell'ambito della FA 2A e 2B volte allo start up, all'ammodernamento dell'azienda, al perseguimento della competitività ed al posizionamento sui mercati (in questi due casi l'attività di consulenza non deve riguardare la redazione del business plan per l'accesso al sostegno del PSR); della FA 3A volti all'integrazione di filiera, allo sviluppo della filiera corta, alla diffusione di regimi di qualità;
- d) i requisiti definiti dagli Stati membri, per attuare l'art. 11, paragrafo 3 della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE);
- e) i requisiti definiti dagli Stati membri per attuare l'art. 55 del Reg. (CE) n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'art. 14 della direttiva 2009/128/CE;
- f) le norme di sicurezza sul lavoro e le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;
- g) la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta.

In aggiunta ad uno o più elementi di cui ai punti precedenti, possono essere oggetto di consulenza anche:

- h) le informazioni connesse alla mitigazione dei cambiamenti climatici e al relativo adattamento;
- i) le informazioni connesse alla biodiversità ed alla protezione delle acque di cui al regolamento (UE) 1307/2013;
- j) le questioni inerenti le prestazioni economiche ed ambientali dell'azienda agricola, ivi incluse quelle sugli aspetti dell'attuazione degli impegni agro-climatico-ambientali, e gli aspetti relativi alla competitività;
- k) l'agricoltura biologica;
- l) gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche.

B. possessori di superfici forestali, i cui servizi di consulenza prestati devono vertere, come minimo, sui pertinenti obblighi prescritti dalle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e dalla direttiva quadro sulle acque.

In aggiunta ad uno o più elementi di cui alla lettera precedente, possono essere oggetto di consulenza anche:

- m) le questioni inerenti le prestazioni economiche ed ambientali dell'azienda silvicola, ivi incluse quelle sugli aspetti dell'attuazione degli impegni connessi alla forestazione e imboschimento ed allestimento di sistemi agroforestali, alla prevenzione dei rischi incendio, calamità naturale ed eventi catastrofici, comprese fitopatie, infestazioni parassitarie e rischi climatici;
- n) le questioni inerenti l'accrescimento della resilienza, del pregio ambientale degli ecosistemi forestali;
- o) le questioni inerenti le tecnologie silvicole e della trasformazione e mobilitazione dei prodotti delle foreste.

C. PMI¹ delle aree rurali i cui servizi di consulenza prestati devono vertere su questioni inerenti le prestazioni economiche ed ambientali dell'impresa ed in particolare:

- p) sull'efficienza nell'utilizzo delle risorse idriche;
- q) sulla competitività e produttività aziendale;
- r) sull'accesso ai mercati e filiere corte.

5. Beneficiari

Organismi fornitori di servizi di consulenza accreditati che abbiano almeno una sede operativa nel territorio della Regione Calabria e siano dotati di una struttura organizzativa adeguata con personale qualificato e formato nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano la consulenza.

Possono presentare domanda di sostegno gli organismi fornitori dei servizi di consulenza aziendale accreditati ai sensi del D.M. 3 febbraio 2016.

¹ Per la definizione di PMI si rinvia alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

6. Condizioni di ammissibilità

L'organismo che presta servizi di consulenza deve:

1. essere organismo accreditato ai sensi dell'art. 5 del D.M. 3 febbraio 2016;
2. possedere una sede operativa nel territorio della Regione Calabria;
3. essere in possesso di consulenti che abbiano qualifiche adeguate, riconducibili all'iscrizione agli ordini o collegi professionali operanti nei rispettivi ambiti di competenza, con esperienza almeno triennale nell'ambito dell'assistenza tecnica o consulenza nel rispettivo ambito di competenza.
4. non trovarsi per l'attività di consulenza in alcuna condizione di incompatibilità e/o conflitto d'interessi, unitamente ai collaboratori indicati;
5. non risultare, congiuntamente al soggetto destinatario dei servizi di consulenza, "in difficoltà" ai sensi degli Orientamenti dell'Unione Europea sugli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale (Orientamenti dell'Unione Europea per gli Aiuti di Stato nei Settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014/C 204/01) e degli Orientamenti dell'Unione per gli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (Comunicazione Commissione Europea 2014/C249/01);
6. non risultare, unitamente al percettore del servizio, destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
7. presentare un Piano triennale di Consulenza con espressa indicazione delle attività da svolgere, con cadenza annuale, per ciascun destinatario rispetto all'analisi aziendale dei fabbisogni individuati.

In tema di incompatibilità e/o conflitto d'interessi, si dovrà tenere conto delle seguenti precisazioni.

Nel rispetto del principio di separatezza delle funzioni, l'organismo di consulenza non può svolgere funzioni di controllo sull'erogazione dei finanziamenti pubblici in agricoltura e nel settore agroalimentare e deve rispettare le condizioni di incompatibilità prevista dal Programma Agricolo Nazionale (PAN) in materia di prodotti fitosanitari.

Le casistiche di incompatibilità e/o conflitto di interesse, nonché la necessità di garantire il rispetto del principio di separatezza, sono anche definite dall'articolo 3 del D.M. 3 febbraio 2016 (G.U. n. 38 del 16/02/2016), dall'articolo 7 delle disposizioni attuative e procedurali per la presentazione delle domande di riconoscimento degli organismi di consulenza aziendale in agricoltura di cui al DDG n. 2776 del 15/03/2017 e dalla circolare ministeriale n. 2306 del 13/06/2016.

In particolare, così come previsto dalla circolare ministeriale n. 2306 del 13/06/2016, si precisa che tra le attività di controllo incompatibili con quelle della consulenza rientrano:

- quelle finalizzate alla gestione, da parte dei soggetti a tal fine incaricati dai destinatari della consulenza, delle fasi di ricevibilità delle domande PSR, (completezza, adeguatezza e correttezza formale), ricezione e protocollazione della documentazione prodotta dai medesimi destinatari della consulenza, anche ai fini dell'aggiornamento dei sistemi integrati di gestione e controllo. Parimenti assume carattere di incompatibilità la verifica della presenza, completezza, conformità e corrispondenza alla normativa vigente ed alle risultanze del fascicolo aziendale dei documenti da allegare alle istanze per l'erogazione di contributi presentate dal soggetto destinatario della consulenza aziendale;

- quelle svolte da organismi che effettuano controlli sui sistemi di certificazione di qualità.

Le attività di controllo considerate incompatibili con quelle di consulenza non devono essere svolte neppure dalle persone fisiche che svolgono le funzioni di consulente e delle quali gli organismi fornitori del servizio di consulenza dispongano ai sensi dell'articolo 5 del D.M. del 3 febbraio 2016.

Qualora il soggetto proponente svolga la propria attività in più aree operative (tra cui la consulenza) ed alcune di esse rientrino in una delle fattispecie comprese nella citata normativa, è tenuto a segnalarlo nella domanda. In tal caso si deve opportunamente dimostrare la netta separazione ed indipendenza tra le diverse aree.

Nel caso in cui la sede legale/operativa del proponente sia localizzata presso soggetti che svolgono attività rientranti in una delle fattispecie comprese nella citata normativa deve essere assicurata la separatezza fisica e/o temporale dell'esercizio delle rispettive funzioni.

Le condizioni di incompatibilità e/conflicto di interesse si applicano anche nei confronti dei collaboratori e del personale tecnico del soggetto erogatore del servizio di consulenza che:

- non deve svolgere l'attività per organismi di certificazione e di controllo;
- non deve essere abilitato da ARCEA alla tenuta e gestione del fascicolo aziendale;
- non deve avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta con soggetti titolari di attività di produzione o vendita di mezzi tecnici per l'agricoltura, la selvicoltura e la zootecnia.

Per il personale tecnico non è inoltre ammesso:

- curare la progettazione e l'elaborazione, in tutto e in parte, della documentazione tecnica di una successiva domanda di sostegno/pagamento per un beneficiario al quale ha precedentemente fornito un servizio di consulenza finanziato con fondi pubblici per il medesimo intervento.
- svolgere un servizio di consulenza, finanziato con fondi pubblici, a favore di un soggetto di cui risulta avere titolarità, rappresentanza legale, partecipazione finanziaria ovvero altra forma di collaborazione e contratto di lavoro ovvero si trova nei confronti dello stesso in qualsiasi situazione di conflitto di interesse.

La consulenza prestata, in nessun caso, può vertere sulla redazione del piano di impresa prodotto per la presentazione di domande di sostegno sul PSR.

Sono inoltre esclusi, quali fornitori del servizio di consulenza, coloro i quali risultano essere dipendenti del destinatario finale a favore del quale viene reso il servizio di consulenza.

7. Requisiti del progetto

A pena di inammissibilità, la domanda di sostegno deve essere corredata da un **Piano Triennale di Consulenza (PTC)**, avente il seguente contenuto minimo:

- la/le sedi interessate per l'espletamento del servizio;
- le caratteristiche e l'organizzazione del servizio;
- il cronoprogramma complessivo delle attività triennali cadenzate per singola annualità;

- descrizione delle competenze e delle esperienze dell'organismo fornitore di consulenza specificatamente rispetto agli ambiti di consulenza sui quali si interviene;
- descrizione dello staff di consulenza, professionalità, titoli di studio ed esperienze di lavoro, ambito di consulenza (individuato tra quelli indicati dalle presenti disposizioni attuative sotto le lettere A, B e C del paragrafo "Aree di consulenza e destinatari"), formazione regolare, garanzie di partecipazione al sistema nazionale di formazione continua. Tali informazioni dovranno essere fornite per ciascun membro dello staff;
- descrizione delle modalità contrattuali che legano le risorse professionali all'organismo fornitore di consulenza;
- descrizione dei fabbisogni regionali individuati dal PSR sui quali si interviene, per come evidenziati al paragrafo 4.2 del PSR Calabria 2014-2020;
- descrizione dell'ambito di consulenza (selezionato all'interno di quelli indicati dalle presenti disposizioni attuative sotto le lettere A, B e C del paragrafo "Aree di consulenza e destinatari") con indicazione degli specifici target di destinatari finali individuati per ciascun servizio da attivare;
- descrizione delle modalità di rilevazione degli specifici fabbisogni aziendali, di monitoraggio delle attività svolte e dei risultati conseguiti;
- descrizione delle modalità con cui verranno affrontare le tematiche trasversali dello sviluppo rurale, ambiente, clima, innovazione;
- se ricorre il caso, descrizione ed opportuna giustificazione della modalità di erogazione di consulenza collettiva, come esplicitato nel paragrafo 9. In tal caso si dovrà dare evidenza delle economie di scala che si generano dalla prestazione in forma collettiva del servizio;
- descrizione della capacità organizzativa, dotazione infrastrutturale e tecnologica dell'organismo fornitore del servizio di consulenza;
- piano annuale delle attività di formazione professionale continua dai consulenti impegnati nella fornitura dei servizi.
- descrizione dei costi, secondo quanto indicato al paragrafo 10 delle presenti disposizioni.
- elenco dei destinatari finali aderenti, individuati per ciascun ambito di consulenza, completo delle informazioni richieste. Tale elenco dovrà essere compilato anche in formato excel secondo il modello predisposto.

Il Piano Triennale di Consulenza si articolerà a livello di destinatario individuale in singoli **Protocolli di Consulenza**, così come individuati nel paragrafo 9.

8. Impegni e obblighi in fase di attuazione

In fase di attuazione, il beneficiario dovrà assumere e rispettare i seguenti impegni:

- mantenere i requisiti e/o impegni previsti dalla misura/intervento, compreso l'accreditamento nonché quelli afferenti ai criteri di selezione/priorità che determinano l'assegnazione del punteggio ed il riconoscimento del sostegno;
- garantire la formazione regolare e le attività di aggiornamento professionale delle figure professionali impegnate nello staff tecnico;

- nell'esercizio dell'attività, rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all'art. 13, paragrafo 2, del Reg. 1303/2013, ossia non svelare dati personali o informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della loro attività di consulenza a persone diverse dal beneficiario che gestisce l'azienda in questione, tranne nel caso di irregolarità o infrazioni rilevate nel corso della loro attività per le quali il diritto unionale o nazionale prescrive l'obbligo di informare le autorità pubbliche, specialmente in caso di reato;
- rispettare le disposizioni in materia di pubblicità ed informazione secondo quanto disciplinato dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni procedurali allegate al bando;
- rispettare le norme sui diritti delle persone con disabilità, anche per quanto concerne l'accessibilità e l'applicazione pratica dell'articolo 9 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) in relazione ai fondi SIE come previsto dal diritto dell'Unione e nazionale, ove pertinente;
- garantire l'insussistenza di conflitti di interesse e/o di incompatibilità dei soggetti/collaboratori preposti all'erogazione della consulenza;
- tenere a disposizione per eventuali controlli tutti i curricula dei soggetti/collaboratori presentati oltre che tutta la documentazione correlata alle attività espletate.

9. I protocolli di consulenza e le modalità di erogazione del servizio

I servizi di consulenza si distinguono per essere mirati, attraverso un sistema trasparente, a contingenti e specifici fabbisogni delle singole aziende/soggetti che vengono assistiti.

Tra il soggetto erogatore della consulenza e il destinatario finale deve essere sottoscritto un protocollo di consulenza che contempli la valutazione della situazione specifica dell'agricoltore – forestale – PMI, per la quale si prevede di agire "su misura" cioè in modo da risolvere una richiesta specifica riguardante la soluzione ad un particolare problema.

Il servizio di consulenza deve essere accuratamente demarcato dall'attività di informazione e formazione di cui all'art 14 del Reg.1305/2013 e, pertanto, non può limitarsi ad una generica attività di informazione/formazione rivolta ad un pubblico vasto.

Il protocollo di consulenza dovrà essere redatto in fase antecedente la presentazione della domanda di sostegno in modo da rilevare all'interno del Piano, correttamente i fabbisogni emergenti e le modalità di intervento e dovrà indicare:

- a) gli obiettivi generali da raggiungere sulla base dei fabbisogni dell'azienda/soggetto assistito rilevati con le schede di ingresso;
- b) il contenuto del servizio da erogare ossia i temi della consulenza;
- c) il numero minimo delle prestazioni da erogare e durata delle stesse, le specifiche professionalità utilizzate e le modalità di attestazione delle attività svolte;
- d) i risultati attesi sulla base di specifiche schede di monitoraggio delle attività svolte;
- e) ove necessario, le metodologie di supporto ritenute più idonee al conseguimento dei risultati attesi;
- f) il valore del servizio prestato al destinatario finale;
- g) le condizioni di tutela del soggetto beneficiario in caso di inadempienze da parte dell'organismo di consulenza;
- h) dichiarazione del percettore della consulenza, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445 del 28 dicembre 2000, di non essere impresa in difficoltà, ai sensi degli Orientamenti

dell'Unione Europea sugli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale (Orientamenti dell'Unione Europea per gli Aiuti di Stato nei Settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014/C 204/01) e degli Orientamenti dell'Unione per gli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (Comunicazione Commissione Europea 2014/C249/01) e di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

- i) dichiarazione del percettore della consulenza, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445 del 28 dicembre 2000, di non aver aderito e fruire di attività consulenziale prevista dai P.O. OCM (olio-ortofrutta-apistico).

Al protocollo di consulenza dovrà essere allegata la formale richiesta di consulenza, completa di documento d'identità in corso di validità, da parte del destinatario finale, quale domanda di partecipazione inoltrata all'organismo erogatore.

Qualora sia opportuno e giustificato, la consulenza può essere prestata collettivamente (in gruppo) tenendo in debito conto della situazione del bisogno del singolo utente dei servizi di consulenza. In tal caso il protocollo di consulenza dovrà indicare i motivi per cui si è scelto di fornire il servizio in forma collettiva e il destinatario finale dovrà essere adeguatamente informato.

10. Spese ammissibili

Sono considerati ammissibili a finanziamento i costi sostenuti dall'organismo di consulenza per l'erogazione del servizio.

Tra questi rientrano gli stipendi dei dipendenti direttamente coinvolti e/o la remunerazione dei consulenti, i viaggi, i materiali direttamente impiegati per l'erogazione dei servizi e altri costi generali connessi alla consulenza.

Relativamente alla ragionevolezza dei costi, l'Amministrazione intende adottare i principi dei costi semplificati i cui parametri sono in fase di elaborazione presso il Ministero delle Politiche Agricole, ragione per la quale, una volta approvati dall'Amministrazione, costituiranno la base per la verifica della ragionevolezza dei costi, ed una volta inseriti nella modifica del PSR Calabria costituiranno anche la base per la rendicontazione.

Il dettaglio sulle singole tipologie di costo, le modalità e i parametri di rendicontazione saranno definiti nell'atto di concessione del sostegno.

I contributi in natura sono totalmente esclusi dal finanziamento pubblico di questo Intervento, così come prescritto dall'articolo 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

L'IVA non è ammissibile, salvo i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente (art. 69 (3) Reg. 1303/2013).

11. Complementarietà e demarcazione

In relazione agli interventi suscettibili di doppio finanziamento si richiamano le “Tavole di correlazione e complementarietà” con FESR E FSE in coerenza con accordo di partenariato Italia 2014-2020, con particolare riferimento ai seguenti Assi prioritari:

- **ASSE PRIORITARIO 1 – PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE,**
- **ASSE PRIORITARIO 4 – EFFICIENZA ENERGETICA.**

In relazione alla demarcazione con le singole OCM si evidenziano le seguenti ipotesi di conflitto tra interventi con OCM olio, OCM Ortofrutta ed OCM Api. In particolare:

OCM olio e limitatamente alle produzioni DOP e IGP, Reg. CEE 611/2014 615/2014: l'assistenza specialistica sulle produzioni olivicole in tema ambientale verrà assicurata dall'OCM tranne che per i criteri di gestione obbligatoria BCAA e sicurezza sul lavoro. Sono esclusi dagli interventi del presente bando i progetti riguardanti le produzioni DOP/IGP che finanziano:

- Elaborazione di buone pratiche agricole per l'olivicoltura in base ai criteri ambientali adeguati alle condizioni locali loro diffusione presso gli olivicoltori e monitoraggio della loro applicazione pratica;
- Assistenza tecnica alla produzione, all'industria di trasformazione oleicola alle imprese di produzione di olive da tavola, ai frantoi e al condizionamento, su aspetti inerenti alla qualità dei prodotti.

Le aziende che non aderiscono ai P.O. per la specifica misura possono accedere al finanziamento del PSR relativamente a tutti gli interventi previsti.

OCM ortofrutta: i produttori aderenti ai Programmi Operativi cofinanziati dall'OCM non possono beneficiare di questo bando, per i prodotti per cui la stessa è stata riconosciuta, limitatamente ai seguenti servizi:

- Assistenza tecnica di tipo agronomico, erogabile per gli interventi di produzione integrata e produzione biologica e la protezione dell'ambiente,
- Assistenza tecnica per elevare il livello di qualità dei prodotti (miglioramento qualitativo delle produzioni, controllo delle procedure di produzione, conferimento, selezione, lavorazione, logistica nell'ambito dei centri di lavorazione delle OP e dei soci).
- Assistenza, relative a pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, competitività e posizionamento sui mercati, diffusione di regimi di qualità;

Le OP possono attivare misure collettive afferenti alla Misura 2 ad eccezione di quelle previste dall'OCM. Le aziende che non aderiscono ai P.O. per la specifica misura possono accedere al finanziamento del PSR relativamente a tutti gli interventi previsti.

L'OCM apistico finanzia azioni di assistenza tecnica nell'ambito del Reg CE 1308/13 tranne che per i servizi previsti dalla misura 2 "Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole" e che non sono attivate dall'OCM apicoltura.

L'Amministrazione attiverà sistemi di controllo in fase di valutazione della domanda di aiuto e in fase di pagamento attraverso le banche dati SIAN. In caso di OP, di soci di OP ed anche di singoli

beneficiari il sistema attua un blocco informatico fino a completa verifica che le operazioni sostenute non siano oggetto di doppio finanziamento nel quadro dei due regimi.

12. Importi ammissibili e percentuali di aiuto

Il sostegno è erogato come contributo pubblico in conto capitale. L'aliquota del sostegno è pari al 100%.

Per la consulenza aziendale nel settore forestale e per i servizi di consulenza alle PMI nelle zone rurali, è stato notificato alla Commissione Europea l'aiuto in esenzione SA n. 49841 (2017/XA) ai sensi del Reg. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli art. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, le categorie di aiuti nei settori sopra indicati.

L'importo massimo di contributo pubblico per singolo servizio di consulenza è pari ad euro 1.500,00 per anno e per singolo destinatario finale. Il livello massimo di contributo pubblico per singolo destinatario finale, nell'arco dell'intero periodo di programmazione 2014-2020, non può superare la quota di euro 4.500,00.

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi fiscali e contabili relativi all'espletamento del servizio di consulenza di cui al protocollo stipulato tra le parti, l'organismo di consulenza dovrà rilasciare al destinatario finale debita fattura da cui emerga l'ambito tematico, la natura, la quantità ed il valore complessivo del servizio prestato. A tal fine si precisa che l'IVA esposta in tali fatture resterà a totale carico del destinatario finale del servizio di consulenza.

Per ciascun organismo erogatore del servizio di consulenza è fissato un contributo massimo annuale non superiore ad euro 750.000,00 per un importo, nel triennio, non superiore ad euro 2.250.000,00.

Ai sensi del Regolamento sul funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (Legge 234/2012 e Decreto MISE 31 maggio 2017 n. 115) nei confronti di ciascun beneficiario saranno effettuate le verifiche collegate all'aiuto individuale ricevuto (artt. 13 e 15).

13. Criteri di selezione

Il sostegno è accordato soltanto ai progetti che conseguiranno un punteggio minimo di 20 punti raggiungibili con il concorso minimo di due criteri.

MACROCRITERI (SCHEDA MISURA PSR)	PUNTI	Definizione criteri di selezione	PUNTI
Massimo 60 punti			
Maggiore corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge all'interno della specifica Focus area nella	max 10	Almeno il 30% dei servizi erogati riguardano l'organizzazione e l'ammodernamento della filiera	5
		Almeno il 20% delle aziende servite ha il conduttore	5

quale è programmata		di età inferiore a 40 anni	
Utilizzo di sistemi di valutazione che premiano la competenza del soggetto proponente e la composizione in termini di competenza ed esperienza delle professionalità impegnate nell'esecuzione del Piano proposto	max 2	Numero di componenti dello staff con esperienza >10 anni negli ambiti di consulenza previsti: <ul style="list-style-type: none"> • fino a 100 beneficiari del servizio almeno 1 componente dello staff • da 101 a 300 beneficiari almeno 2 componenti dello staff • > a 301 beneficiari almeno 3 componenti 	2
		Numero di componenti dello staff con esperienza < 10 anni e > 5 anni negli ambiti di consulenza previsti: <ul style="list-style-type: none"> • fino a 100 beneficiari del servizio almeno 1 componente dello staff • da 101 a 300 beneficiari almeno 2 componenti dello staff • > a 301 beneficiari: almeno 3 componenti 	1
	8	Staff costituito da tutti i consulenti in possesso di titolo di studio Laurea in discipline inerenti l'offerta formativa	8
		Staff costituito da almeno un consulente in possesso di titolo di studio Laurea in discipline inerenti l'offerta formativa	4
Maggior soddisfacimento della proposta progettuale delle priorità di intervento settoriali, territoriali, tematiche e di target di destinatari, delle priorità e dei fabbisogni e delle priorità del Programma;	max 12	Più del 30% dei destinatari dei servizi operano in regimi unionali, nazionali e facoltativi di cui alla misura 3 del PSR	2
		Più del 30% dei destinatari dei servizi operano in ambiente di "montagna" o in "aree svantaggiate"	4
		Più del 30% dei destinatari dei servizi operano in aziende con meno di 100,000 € di standard output	2
		Agricoltori Professionali > 50%	4
Maggior numero di consulenze (soggetti destinatari) erogate	max 8	Numero di consulenze previste da "Piano di consulenza" > a 500	4
		Rapporto n. consulenti/beneficiari del servizio < 50	4
Maggior numero di ambiti tematici di consulenza trattati *;	max 10	Il "Piano di consulenza" prevede l'erogazione di servizi in almeno 4 ambiti tematici di cui al a) b) c) descrizione generale della Misura parag. 8.2.2.2	6
		Il "Piano di consulenza" prevede l'erogazione di servizi tra 2 e 4 ambiti tematici di cui al a) b) c) descrizione generale della Misura parag. 8.2.2.2	4
Trattazione di tematiche inerenti i tre obiettivi trasversali dello sviluppo rurale (ambiente-clima-innovazione).	max 10	Il soggetto erogatore di servizi è strutturato con un Gruppo Operativo	5
		Il soggetto erogatore di servizi di consulenza vanta nello staff componenti con esperienza documentata (almeno quinquennale), titoli di studio e/o pubblicazioni scientifiche pertinenti sulle tematiche agroclimatico-ambientale (qualità del suolo, risorse idriche, qualità dell'aria).	5

***Per maggior chiarezza gli ambiti tematici previsti dai criteri di selezione sono quelli elencati i alle lettere A, B, e C del paragrafo "Aree di consulenza e destinatari".**

14. Documentazione richiesta

14.1 Documentazione da presentare in fase di trasmissione della domanda di sostegno

La domanda di sostegno, presentata secondo le modalità previste nelle disposizioni procedurali, dovrà contenere in allegato la seguente documentazione:

- 1) Dichiarazioni e impegni - Allegato 1, - pertinenti all'intervento 2.1.1, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
- 2) Piano Triennale di Consulenza - PTC (Modello A) del servizio riportante gli elementi minimi di cui al paragrafo "Requisiti del progetto", reso quale dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, da parte del richiedente (legale rappresentante) nonché dal medesimo debitamente sottoscritto.
- 3) Per i soggetti fornitori dei servizi di consulenza aziendale di cui agli Elenchi Unico Nazionale, dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, dal richiedente (legale rappresentante), attestante la validità dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità che hanno consentito l'iscrizione tra gli organismi accreditati ed eventuali copie dei curricula dei tecnici incaricati dell'espletamento dei servizi di consulenza, se variati rispetto alla fase di accreditamento (Allegato 2).
- 4) Elenco dei destinatari finali (Allegato 3). Tale elenco dovrà essere allegato in formato excel, secondo il modello predisposto.
- 5) Elenco riepilogativo dei documenti a corredo della domanda. Il nome dei singoli documenti così come il nome dei file corrispondenti dovranno recare la denominazione secondo le sottolineature sopra riportate.
- 6) Altra documentazione ritenuta utile ai fini della dimostrazione dei requisiti di ammissibilità e di valutazione.

Tutti gli altri elementi necessari ad una idonea valutazione dei criteri di selezione riportati al paragrafo "CRITERI DI SELEZIONE" delle presenti Disposizioni Attuative devono, comunque, essere opportunamente esposti all'interno della proposta progettuale.

Il fascicolo di domanda in un'unica cartella compressa formato zip, completa di tutti gli allegati, dovrà essere caricata a sistema nella seguente voce "ELENCO RIEPILOGATIVO DEI DOCUMENTI TRASMESSI CON LA DOMANDA".

L'ulteriore "documentazione utile" andrà, invece, posizionata, sempre in un'unica cartella compressa formato zip, nell'apposita voce "ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA".

All'esito del rilascio, la domanda, unitamente a tutta la documentazione a corredo, dovrà essere trasmessa, con le modalità e la tempistica prevista nel bando e nelle disposizioni procedurali, via PEC agli uffici regionali.

Si rappresenta che le dichiarazioni rilasciate ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 devono essere complete di documento di riconoscimento in corso di validità dei dichiaranti.

14.2 Documentazione da presentare in fase di formalizzazione della concessione

- Copia conforme all'originale dei Protocolli di Consulenza di tutti i soggetti destinatari del servizio unitamente alla formale richiesta di consulenza e al documento d'identità. La citata documentazione dovrà pervenire agli uffici regionali via PEC all'indirizzo di riferimento del bando.
- Per le società, in caso in cui non siano già in possesso dell'amministrazione ovvero siano intervenute modifiche, copia atto costitutivo e ultimo statuto debitamente registrati; delibera atto di nomina amministratori in carica; delibera da cui risulta il potere del rappresentante di sottoscrivere gli impegni e riscuotere gli aiuti.

15. Pubblicità, controlli e monitoraggio

Il beneficiario del sostegno è tenuto a garantire visibilità e pubblicità agli interventi realizzati secondo quanto indicato nelle disposizioni procedurali ed in attuazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento. Le linee guida sugli obblighi di informazione e pubblicità ed i relativi format per targhe e cartelli sono disponibili al link:

<http://www.calabriapsr.it/misure/500-obblighi-di-comunicazione-per-i-beneficiari>

Il beneficiario sarà sottoposto alle azioni di controllo documentale e/o fisico disposto allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, l'avanzamento delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa applicabile, la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte. Gli organi di controllo nazionali e comunitari potranno effettuare presso i beneficiari i controlli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

I dati del beneficiario saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013 e potranno essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione.

Il beneficiario dovrà fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale.

16. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PSR Calabria 2014/2020 e alle specifiche disposizioni contenute nelle schede di Misura, nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.